



REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO

Rep. n° 9 del 16/11/2022 -----

per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola primaria ed annessa palestra di Taneto di Gattatico (RE) – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR M4 C1 I3.3 – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – CUP G68E18000320005" -----

L'anno duemilaventidue, il giorno 16 (sedici) del mese di novembre, nella residenza comunale, avanti a me, Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro, Segretario Comunale autorizzato ad autenticare, nell'interesse del Comune di Gattatico, gli atti in forma di atto pubblico amministrativo, sono comparsi i Signori: -----

a) Lorenzo Delmonte nato a Sant'Ilario d'Enza (RE) il 11.11.1968, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gattatico, codice fiscale e P. IVA 00473350353 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio, giusta nomina sindacale prot. n° 13760 del 29.12.2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Comune»; -----

b) Livio Caputo nato a Napoli (NA) il 29.03.1984, residente in Napoli, via Taddeo da Sessa Isola C/6 Centro Direzionale C.F. CPTLVI84C29F839G, in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa CA.ME.CA. S.r.l. con sede in 80143 Napoli (NA), piazza Salvatore Lo Bianco n° 10 codice fiscale e P. IVA 06285341217 (giusta procura notarile Rep. n° 9348, Racc. n° 7344 del 31.01.2022 dinanzi alla Dott.ssa Mariarosaria Cante Notaio in Napoli con studio ivi in via G. A. Campano n° 38 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, registrata c/o l'Agenzia

delle Entrate di Napoli DP I in data 02.02.2022 al n° 3895 serie 1T) che agisce quale impresa capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto dottoressa Mariarosa Cante, notaio in Napoli, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, rep. n. 10.796 / racc. n. 8.468, del 6 ottobre 2022 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli – DP I in data 11/10/2022 al n. 39900 serie 1T, tra essa medesima e l’impresa CADEL S.c.a.r.l. con sede in 80143 Napoli (NA), piazza Salvatore Lo Bianco n° 10, codice fiscale e P. IVA 09755741213;-----

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore». -----

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni. -----

PREMESSO -----

a) che con deliberazione di Giunta Comunale n° 28 in data 05.03.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui al presente contratto per un importo dei lavori da appaltare 1.600.898,70, di cui euro 1.549.760,95 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 51.137,75 per oneri per la sicurezza già predeterminati dal Comune e non oggetto dell’offerta; -----

b) che le opere, inizialmente finanziate con risorse del Ministero dell’Istruzione, sono successivamente confluite nell’ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 (M4C1I3.3) e pertanto finanziate dall’unione Europea – NextGenerationEU comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di specifiche tempistiche relative all’affidamento dei lavori (Il Decreto 07 marzo 2022 n° 51 ha stabilito al 31.12.2022 un nuovo termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazio-

nali rientranti tra i cosiddetti “progetti in essere” del PNRR, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto stesso); -----

c) che con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio n° 44 del 07.03.2022 veniva disposto di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) da esperirsi con il criterio del minor prezzo, avvalendosi della CUC istituita c/o il Settore Appalti - Area Lavori dell'Unione val d'Enza con sede amministrativa in via XXIV maggio n° 47 – loc. Barco di Bibbiano (RE); -----

d) posto che per il presente appalto è stato rispettato il principio di “non artificioso frazionamento” dell'appalto ex art. 35 c.6 del D. Lgs. 50/2016; dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n° 241/2021; rispettato l'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti; è stata data attuazione all'art. 47 comma 4 del D.L. n° 77/2021 conv. in legge n° 108/2021 e s.m.i. in materia di obblighi assunzionali; -----

e) che con determinazione del Settore Appalti - Area Lavori dell'Unione val d'Enza n. 512 del 22.09.2022, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 15,00% e pertanto per l'importo di €. 1.368.434,56, di cui €. 51.137,75 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10%; -----

f) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, dall'Ufficio Appalti – Area Lavori dell'Unione Val d'Enza, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; -----

g) che con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio n°

332 del 22.10.2022 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della scuola primaria ed annessa palestra di Taneto di Gattatico (RE) – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR M4 C1 I3.3 – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – CUP G68E18000320005" ed è stata impegnata la spesa complessiva di €. 1.505.278,02 al cap. 20075/1 del bilancio comunale; -----

h) che sono state effettuate le comunicazioni dell'aggiudicazione, di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; -----

i) che non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; -----

TUTTO CIO' PREMESSO -----

Le parti convengono e stipulano quanto segue: -----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -----

Articolo 1. Oggetto del contratto -----

1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito «Codice degli Appalti»). -----

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: -----

a) il Codice identificativo della gara (**CIG**) relativo all'intervento è il seguente:

9126437E0D; -----

b) il **CUP** è il seguente: **G68E18000320005**. -----

3. Le disposizioni indicate nel presente contratto prevalgono su ogni disposizione del Capitolato Speciale. -----

Articolo 2. Ammontare del contratto. -----

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 1.368.434,56 -----
(diconsi euro unmilionetrecentosessantottomilaquattrocentotrentaquattro//56)
di cui: -----
a) euro 1.317.296,81 per lavori veri e propri; -----
b) euro 51.137,75 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. -----

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma dddd), del Codice degli appalti pubblici e degli articoli 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. -----

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. -----
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto. -----

Art 3 bis. Esecuzione appalto e normativa PNRR -----

1. L'Appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 (M4C1I3.3)" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Gattatico. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale è mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (circolare n° 21 del 14.10.2021 del Ministero dell'Economie e delle Finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori). -----

2. L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e quindi in particolare: -----

a. L'operatore Economico dovrà reimpiegare o riutilizzare i materiali dismessi durante l'appalto in una percentuale superiore al 5% rispetto al limite stabilito – pari al 70%; -----

b. Dovrà avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose); -----

c. L'appaltatore si impegnerà a realizzare l'approvvigionamento elettrico del

cantiere tramite fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotto da rinnovabili (certificati di origine); -----

d. Si impegnerà ad impiegare mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – benzina, elettrico – metano) – i mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore; -----

e. I trattori ed i mezzi d'opera non stradali (NRMM i Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V); -----

f. L'appaltatore si impegnerà ad ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere; -----

g. L'appaltatore si impegnerà a non utilizzare componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH; -----

h. L'appaltatore dovrà garantire che l'80% del legno vergine utilizzato per la costruzione di strutture, cassature o interventi generici di carpenteria, sia certificato FSC/PEFC o in possesso di altra certificazione equivalente

i. Obbligo di fornire certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti; -----

3. L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla L. n° 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, come da verifica presso il Servizio Territoriale Provinciale di Napoli – Ufficio / CPI Collocamento Mirato, prot. dell'Unione

Val d'Enza n. 8064 del 02/05/2022; -----

4. L'appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021; -----

5. L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto al Comune di Gattatico una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 47 comma 3 DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Gattatico nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 47, comma 9, del predetto decreto legge; -----

6. L'appaltatore si obbliga a consegnare, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, al Comune di Gattatico la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima leg-

ge e ad illustrare le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Gattatico nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 47, comma 9, del predetto decreto legge; -----

7. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "*Finanziato dall'unione Europea – NextgenerationEU – fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 (M4C1I3.3)*". -----

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. n° 82/2005 e s.m.i., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto: camecasrl@cgn.legalmail.it.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario. -----

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 98 P 06230 03418 000057469772 acceso presso l'Istituto Bancario Credit Agricole - Cariparma Agenzia (Filiale centro Direzionale (NA), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. -----

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per

atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. -----

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. -----

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI -----

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. -----

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. -----
3. I termini di cui sopra si intendono fatte salve limitazioni poste a seguito di una ripresa dell'evento pandemico conosciuto come COVID-19, che determina necessariamente un rinvio di ogni operazione amministrativa ed esecutiva a tutela del superiore interesse pubblico alla sanità. Pertanto eventuali rinvii disposti in conseguenza di nuove limitazioni pandemiche, non saranno a considerarsi come attribuibili a ciascuna delle parti e non determineranno l'incorrere in scadenze previste per legge, in relazione ad eventuali atti da compiere. In ogni caso dell'eventuale avverarsi di quanto sopra, sarà dato conto in un verbale da sottoscrivere tra le parti. -----

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. -----

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 821,06. -----
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. -----
3. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. -----
4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Comunale. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Comunale su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei Lavori e l'organo di Collaudo, ove costituito. -----
6. E' previsto, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, un "premio di accelerazione", da riconoscere eventualmente all'appaltatore con le modalità di cui all'art. 14 punto 4) del

Capitolato Speciale. -----

Articolo 6 bis. Altre penali. -----

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 6, della legge 108/2021 e di quanto previsto nel Decreto 7 dicembre 2021 avente ad oggetto "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicato nella G.U.R.I. n° 309 del 30.12.2021, si prevedono le seguenti penali in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47, della legge 108/2021. -----

- Penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 3 del predetto articolo 47 della legge 108/2021; -----

- Penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 3-bis del predetto articolo 47 della legge 108/2021; -----

- Penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato in relazione alla quota minima del 30% rispetto all'obbligo di cui al comma 4 del predetto articolo 47 della legge 108/2021. Si precisa che la quota è da intendersi relativa sia all'occupazione femminile sia all'occupazione giovanile, essendo gli stessi due autonomi target di policy (art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 e art. 5 del Decreto 7 dicembre 2021).

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

se PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'ANAC. -----

Rimane fatta salva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui le penali, complessivamente inflitte, raggiungano il 20% dell'importo contrattuale. -----

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. -----

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice degli Appalti. -----

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. -----

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Comune abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. -----

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo. -----

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzio-

nali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4. -----

6. In riferimento alla delibera ANAC n° 227 del 11.05.2022, è possibile procedere alla sospensione dei termini contrattuali per la durata di eventuali eventi di forza maggiore, individuati dal responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, prendendo in considerazione la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e la risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore. -----

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. -----

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: -----

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; -----

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; -----

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; -----

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; -----

e) le vie di accesso al cantiere; -----

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; -----

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali; -----

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. -----

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. -----

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. --

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. -----

6. Al termine dei lavori è tenuto a rilasciare al committente le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati nel rispetto del DM 22.01.2008, n° 37 nonché gli AS BUILT veri e propri delle opere "come realizzate" ai sensi dell'art. 62.3 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25. -----

Articolo 9. Contabilità dei lavori. -----

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. ----

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. -----

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per le categorie di lavorazione, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'importo totale dei lavori. -----

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. -----

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. -----

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto dell'offerta in sede di gara. -----

Articolo 10. Revisione prezzi. -----

1. In materia di revisione dei prezzi, si applica l'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e l'art. 29 del D.L. 27.01.2022, n° 4. -----

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. -----

1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice degli Appalti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, D.P.R. n. 207 del 2010 e articoli 106 e 147 del Codice degli Appalti. -----

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. -----

1. Per l'erogazione dell'anticipazione, trova applicazione l'art. 35 comma 18 del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento e sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -----
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Capitolato speciale d'appalto, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30 del capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta di cui all'articolo 30, comma 5,

del Codice degli Appalti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00). -----

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30 del Codice degli Appalti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori. -----

4. In deroga al comma 2: -----

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale. -----

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. -----

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera. -----

6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: -----

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4; -----

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2; -----

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; -----

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto; -----

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. -----

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. -----

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. -----

1. Il collaudo finale è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio (art. 50 C.S.A.). -----

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. -----

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. -----

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. -----

Articolo 15. Risoluzione del contratto. -----

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: -----

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice degli Appalti; -----
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; -----
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; -----
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; --
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; -----
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; -----
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera; -----

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; -----

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; -----

k) Emissione di una Informazione Antimafia interdittiva da parte della competente Prefettura nei confronti della ditta appaltatrice ovvero nei confronti anche di una ditta subappaltatrice nonché al diniego o alla cancellazione dell'iscrizione negli elenchi prefettizi nei settori contemplati dall'art. 5 bis , comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, come integrato dal decreto legge n. 174/2012 (white list) quando l'appaltatore non attivi la clausola risolutiva, con le quali si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente rapporti di approvvisionamento. A tale fine l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte; -----

l) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto. -----

2. Il Comune risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. -----

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e, per il caso del comma 1 punto k), commisurate nel 10% dell'importo del contratto, fatto salvo il maggior danno. -----

4. La comunicazione di risoluzione del contratto, con il preavviso di 15 giorni, darà diritto al Committente di prendere possesso del cantiere previa redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni e dei materiali a piè d'opera in contraddittorio con l'appaltatore ovvero, in caso di sua assenza, con l'assistenza di due testimoni. L'appaltatore rinuncia fin d'ora ad ogni eccezione e/o opposizione alla detta presa di possesso del cantiere. -----

Articolo 16. Controversie. -----

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice degli Appalti. -----

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia con esclusione della competenza arbitrale. -----

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI -----

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. -----

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. -----

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105 del Codice degli Appalti. -----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insuffi-

cienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. -----

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sono stati acquisiti i seguenti Documenti di regolarità contributiva: -----

- Ditta CA.ME.CA. S.R.L., Documento unico di regolarità contributiva avente numero di protocollo INAIL_34964841 del 10.10.2022, con scadenza di validità al 07/02/2023; -----
- Ditta CADEL S.C.A.R.L., Documento unico di regolarità contributiva avente numero di protocollo INAIL_35337635 del 02/11/2022, con scadenza di validità al 02/03/2023. -----

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. -----

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune: -----

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; -----

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; -----

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurez-

za di cui alla lettera b). -----

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. -----

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. -----

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. -----

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». -----

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. -----

1. Ai sensi di legge, vige l'obbligo della richiesta dell'Informazione Antimafia per tutti gli operatori economici coinvolti. -----

2. Sono state richieste le informazioni antimafia ai sensi degli artt. 90 e 92 del d. Lgs. 159/2011: -----

- Ditta CA.ME.CA. S.R.L., richiesta prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0133607_20220427 del 27/04/2022; -----

- Ditta CADEL S.C.A R.L., consultazione iscrizione white list eseguita in data 27/04/2022, stato iscrizione "In istruttoria". -----

3. Essendo abbondantemente trascorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, del d. Lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia, il presente contratto viene stipulato sotto la condizione risolutiva ai sensi degli artt. 67 comma 2, 92, comma 3,

94 e 95 del d. Lgs. 159/2011, in pendenza dei provvedimenti definitivi di Informazione antimafia a seguito delle richieste inoltrate presso la Prefettura. -----

4. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. -----

Articolo 20. Subappalto. -----

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -----

2. Previa autorizzazione del Comune, verifica delle condizioni di cui al precedente articolo 19 e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice degli Appalti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. -----

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice degli Appalti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto. -----

4. Il Comune provvede al pagamento del SAL condizionatamente alla certificazione di avvenuto pagamento del subappaltatore. -----

5. Ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: -----

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; -----
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. ----

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. -----

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero KL2200823 in data 21.10.2022 rilasciata dalla KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD con sede a Limassol (Repubblica di Cipro) in via Christodoulou Chatzipavlou Street, 221 – Helios Court 1st floor, 3036, per l'importo di euro 82.107,00. -----

2. L'appaltatore beneficia delle seguenti riduzioni sull'importo garantito, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici: -----

- Riduzione del 50% per possesso della certificazione di qualità ISO 9001:
 - CA.ME.CA. S.R.L., certificato n. Q/1486/21 rilasciato da “Centro Certificazione Qualità” in data 23/04/2021, valido fino al 22/04/2024;
 - CADEL S.C.A R.L., certificato n. Q/1526/21 rilasciato da “Centro Certificazione Qualità” in data 19/11/2021, valido fino al 18/11/2024;
- Riduzione di un ulteriore 20% per possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001: -----
 - CA.ME.CA. S.R.L., certificato n. CIT 114 21 0032 rilasciato da “Certification and inspection Bulgaria OOD” in data 12/04/2021, valido fino al 11/04/2024; -----
 - CADEL S.C.A R.L., certificato n. CIT 114 21 0095 rilasciato da “Certification and inspection Bulgaria OOD” in data 17/11/2021, valido fino al 16/11/2024; -----

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. -----

4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22. Obblighi assicurativi. -----

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice degli Appalti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. -----

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di collaudo, con polizza numero 1916043 in data 20.10.2022 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.a. agenzia ALMA SERVICE di Aversa (CE), avente massimali e garanzie come richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto. -----

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI -----

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. -----

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se qui non allegati:

a) il Capitolato Speciale d'appalto; -----

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, di cui una copia originale rilasciata in data odierna; -----

c) l'elenco dei prezzi unitari; -----

d) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008; -----

e) il cronoprogramma; -----

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; -----

2. I documenti elencati al precedente comma 2, sono conservati dal Comune presso l'Ufficio tecnico Comunale. -----

3. Fanno altresì parte del contratto, i seguenti documenti: -----

a) il POS predisposto dall'impresa appaltatrice e depositato in atti; -----

b) il documento di valutazione dei rischi; -----

c) l'offerta presentata in sede di gara. -----

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. -----

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non espressamente abrogate dal precedente nonché il DM 49/2018. Gli articoli del DPR 207/2010 ma abrogati dal D. Lgs. 50/2016, in mancanza dell'emanazione di regolamenti attuativi sostitutivi, si intendono qui richiamati con valenza di norma contrattuale. -----

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. -----

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. -----

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo. -----

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto; -----

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune. --

Articolo 26. Informativa per il trattamento dei dati personali. -----

1. I dati personali raccolti dalla Committenza saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gattatico rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Luca Ronzoni - Piazza A. Cervi n° 34 – 42043 Gattatico (RE) – tel. 0522477912 e-mail sindaco@comune.gattatico.re.it pec comune.gattatico@pec.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è il dott. Duretti Sergio e-mail: dpo-team@lepida.it - Lepida S.c.p.a. L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. -----

Il presente atto redatto in modalità elettronica è stato da me, dott. Giuseppe Durso Pignataro, Segretario del Comune di Gattatico redatto, letto ai comparenti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna con me Segretario qui di seguito, e negli allegati richiamati all'art. 23, dopo avermi dispensato dalla lettura degli stessi, che già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. -----

1) F.to Sig. Lorenzo Delmonte titolare di firma digitale, rilasciata da InfoCert con certificato di sottoscrizione valevole al 24.02.2024 come da me accertato mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>; -----

2) F.to sig. Livio Caputo, titolare di firma digitale, rilasciata da InfoCert con certificato di sottoscrizione valevole sino al 15.06.2025 come da me accertato mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>; -----

3) F.to Dott. Giuseppe D'urso Pignataro, Segretario del Comune di Gattatico titolare di firma di digitale, rilasciata da info camere, con certificato di sottoscrizione valevole 09/05/2025 -----